

STATUTO

LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGRIGENTO AG VIALE
SICILIA 19

Numero REA: AG - 203315

Codice fiscale: 93065840840

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-09-2019 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" Repertorio n.ro 48086	
	Raccolta n.ro 23916	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI	
	ART. 1	
	DENOMINAZIONE E SEDE	
	E' costituita con sede nel Comune di Agrigento la società co-	
	operativa denominata "LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SO-	
	CIALE" .	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	del Comune indicato al primo comma con semplice decisione	
	dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni	
	conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; la deci-	
	sione del Consiglio di amministrazione non dovrà essere sot-	
	toposta alla ratifica da parte della assemblea dei soci.	
	Spetta altresì al Consiglio di amministrazione il trasferi-	
	mento della sede sociale nel territorio nazionale.	
	La cooperativa potrà istituire sedi secondarie,succursali, a-	
	genzie ed uffici anche altrove.	
	Il domicilio dei soci,per i rapporti con la società, è quello	
	risultante dal libro soci.	
	ART.2	
	DURATA	
	La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costitu-	

	zione fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	ART.3	
	NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in mate-	
	ria,nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice	
	civile in quanto compatibili e,per quanto non previsto dal	
	Titolo VI del codice civile,in quanto compatibili, le dispo-	
	sizioni sulle società a responsabilità limitata.	
	Alla cooperativa si applicano,in particolare,le disposizioni	
	di cui alla L.3 aprile 2001,n.142 di riforma della figura del	
	socio lavoratore,e successive modificazioni ed integrazioni.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 4	
	SCOPO	
	La cooperativa nel rispetto dei principi e del metodo della	
	mutualità,senza finalità speculative,si propone di diventare	
	soggetto attivo nel campo della produzione e del lavoro e di	
	perseguire,secondo il dettato della legge n° 381 dell'8 no-	
	vembre 1991 - "Disciplina delle Cooperative Sociali" Coopera-	
	tive cosiddette di "Tipo A" e di "Tipo B" - l'interesse gene-	
	rale della comunità alla promozione e all'integrazione socia-	
	le dei cittadini,attraverso la gestione di servizi socio sa-	
	nitari ed educativi, incluse le attività di cui all'art.2	

	comma 1 lettere a),b),c),d),l) e p) del Decreto Legislativo	
	recante di revisione della disciplina in materia di impresa	
	sociale, di cui all'art.1, comma 2, lettera c), della legge 6	
	giugno 2016 n.ro 106 e lo svolgimento di attività diverse -	
	agricole,industriali,commerciali o di servizi - anche fina-	
	lizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire altresì	
	è quello di ottenere,tramite la gestione in forma associata	
	dell'azienda e con la prestazione della propria attività la-	
	vorativa,continuità di occupazione e le migliori condizioni	
	economiche,sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci,i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto	
	di lavoro,in forma subordinata o autonoma,nelle diverse tipo-	
	logie previste dalla legge,ovvero in qualsiasi altra forma	
	che consente la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	dall'assemblea ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile	
	2001,n.142.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci,avvalendosi anche delle prestazioni lavorative	
	o di altra natura di soggetti diversi dai soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento.	

	ART.5	
	OGGETTO	
	La società cooperativa ha per oggetto lo svolgimento di tutti	
	i servizi atti a gestire i settori inerenti l'assistenza so-	
	ciale,l'assistenza sanitaria,d'istruzione,di formazione e più	
	precisamente delle seguenti attività:	
	1) promozione di iniziative volte a tutelare e favorire la	
	crescita,la maturazione individuale e la socializzazione del-	
	la persona di età minore per eliminare le condizioni di disa-	
	gio mediante l'attività delle comunità di accoglienza per i	
	quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dal-	
	l'ambito familiare; attuazione di interventi a sostegno della	
	famiglia anche dopo il reinserimento del minore per eliminare	
	situazioni di rischio;	
	2) accoglienza e assistenza materiale e morale alle persone	
	colpite da menomazione fisiche,psichiche e sensoriali, da	
	qualunque causa originate,mediante servizi rivolti alla loro	
	riabilitazione globale ed al loro reinserimento sociale e la-	
	vorativo;	
	3) accoglienza e assistenza materiale e morale alle persone	
	anziane e a quelle emarginate, per qualsiasi causa, ivi com-	
	presi gli alcolisti,i tossicodipendenti, gli ammalati di	
	Aids, le ragazze madri, i minori a rischio, gli extracomuni-	
	tari, per avviare tali soggetti ad una esistenza dignitosa ed	
	a una attività lavorativa, per reinserirli nella società sia	

	in Italia che all'Esteri;	
	4) promozione e lo sviluppo di una diffusa sensibilità verso	
	i problemi delle suddette categorie, mediante conferenze, di-	
	battiti e pubblicazioni;	
	5) promozione di attività di prevenzione, ricerca, consulenza	
	e diagnosi in favore delle menzionate categorie sociali;	
	6) progettazione ed erogazione servizi sociali, assistenza	
	domiciliare per anziani, minori e disabili, centri di prima e	
	seconda accoglienza per immigrati stranieri minori e maggiori	
	di età;	
	7) servizio di segretariato sociale, informazione e consulen-	
	za per l'accesso alla rete dei servizi e nello specifico: se-	
	gretariato sociale\porta unitaria per l'accesso ai servizi,	
	sportelli sociali telematici, telefonia sociale, centri di a-	
	scolto tematici;	
	8) prevenzione e sensibilizzazione e nello specifico: atti-	
	vità di informazione e sensibilizzazione, attività di preven-	
	zione, unità di strada; pronto intervento sociale;	
	9) attività di servizio sociale di supporto alla persona, al-	
	la famiglia e rete sociale e nello specifico: servizio socia-	
	le professionale, interventi di supporto per il recepimento	
	di alloggi, servizio per l'affidamento dei minori, servizio	
	per l'adozione nazionale e internazionale dei minori, servi-	
	zio di mediazione familiare, interventi di sostegno alla ge-	
	nitorialità, servizio di accoglienza di adulti e anziani; in-	

	tegrazione sociale e nello specifico: interventi per l'integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio, attività	
	ricreative di socializzazione, servizi di mediazione culturale, servizio di mediazione sociale; interventi e servizi educativo-assistenziali e per il supporto all'inserimento lavorativo e nello specifico: sostegno socio-educativo scolastico, sostegno socio-educativo territoriale, sostegno socio-educativo domiciliare, supporto all'inserimento lavorativo; interventi volti a favorire la permanenza al domicilio e nello specifico: assistenza domiciliare socio-assistenziale, assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, servizi di prosimità\buonvicinato\gruppi di auto-aiuto, assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale, distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio; servizi di supporto e nello specifico: mensa sociale, trasporto sociale, distribuzione beni di prima necessità (pasti, medicinali, vestiario ecc), servizi per l'igiene personale.	
	La società potrà a tal proposito realizzare e /o gestire comunità alloggio per minori, disabili e anziani, case di riposo, case albergo, case protette, centri diurni e/o notturni, gruppi appartamento, soggiorni climatici per anziani, giovani, bambini; portatori di handicap fisici e/o psichici; asili nido, scuole materne ed elementari nonché servizi ausiliari di collegamento; centri di mediazione familiare e/o sociale; consultorio familiare; servizi di equipe socio-medico-psico-	

	pedagogico e di medicina scolastica; servizio igienico sani-	
	tario per disabili in età scolare; centri di soccorso telefo-	
	nico (telesoccorso); micro-nido; centri con funzione educati-	
	vo-ricreativo e nello specifico: ludoteche, centri di aggre-	
	gazione sociale,centri per famiglie, centri diurni di prote-	
	zione sociale,centri diurni estivi; asili e servizi per la	
	prima infanzia e nello specifico: servizi integrativi o inno-	
	vativi per la prima infanzia come: spazio giochi per bambini,	
	servizi educativi in contesto domiciliare, e centri bambini e	
	genitori; centri e attività a carattere socio-sanitario e	
	nello specifico: centri diurni semiresidenziali sociosanitari	
	e socio riabilitativi, laboratori protetti e centri occupa-	
	zionali; gestione di RSA residenze sanitarie assistite; assi-	
	stenza all'autonomia e alla comunicazione per minori nelle	
	strutture scolastiche e a domicilio; presidi residenziali so-	
	cio-assistenziali e ad integrazione socio sanitaria e nello	
	specifico: presidio familiare a prevalente accoglienza abita-	
	tiva,presidio familiare a prevalente funzione tutelare,presi-	
	dio familiare con funzione socio-educativa, presidio familia-	
	re a prevalente funzione tutelare rivolta a utenza indiffe-	
	renziata (multiutenza), presidio comunitario con funzione di	
	accoglienza di emergenza, presidio comunitario a prevalente	
	accoglienza abitativa, presidio comunitario a prevalente fun-	
	zione tutela,presidio comunitario a prevalente funzione tute-	
	lare rivolto a utenza indifferenziata (multiutenza), presidio	

	comunitario con funzione socio-educativa, presidio comunita-	
	rio con funzione educativo-psicologica a media e alta den-	
	sità, presidio familiare ad integrazione socio-sanitaria	
	(bassa intensità),presidio comunitario ad integrazione so-	
	cio-sanitaria a media, bassa e alta intensità; centri estivi	
	o invernali con pernottamento; area attrezzata per nomadi.	
	La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali fi-	
	nanziarie,immobiliari,bancarie e assicurative necessarie, op-	
	portune o comunque utili per il normale svolgimento della	
	propria attività e per il conseguimento degli scopi statutari.	
	In particolare la Società potrà assumere,sia direttamente che	
	indirettamente,interessenze e partecipazioni in altre so-	
	cietà,imprese,consorzi o altri organismi aventi oggetto ana-	
	logo,connesso,collegato o complementare al proprio.	
	La società potrà altresì compiere tutti gli atti e stipulare	
	tutti i contratti ritenuti necessari, opportuni o comunque u-	
	tili per il normale svolgimento della propria attività e per	
	il conseguimento degli scopi statutari.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART.6	
	SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile,ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-	

	cità di agire ed in particolare coloro che abbiano maturato	
	una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare	
	al raggiungimento dei fini sociali.	
	I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una catego-	
	ria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione	
	ovvero al loro inserimento nella impresa sociale; i nuovi so-	
	ci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavo-	
	ratori.	
	Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ul-	
	teriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito re-	
	golamento, in una delle forme di cui all'articolo 4, comma 4,	
	del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la	
	cooperativa.	
	Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tec-	
	nici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento della società.	
	Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in	
	proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche	
	ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concor-	
	renza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del con-	
	siglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi	
	speciali in materia di cooperazione di lavoro.	

	Può essere altresì prevista la presenza di soci volontari	
	che prestino la loro attività gratuitamente.	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del li-	
	bro dei soci. Il loro numero non può superare la meta' del	
	numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si appli-	
	cano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di	
	lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in	
	materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le	
	malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla ba-	
	se di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la	
	totalità dei soci. Nella gestione dei servizi di cui all'ar-	
	ticolo 1, comma 1, lettera a), del d.lgs. n.ro 381/1991, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con ammi-	
	nistrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari pos-	
	sono essere utilizzate in misura complementare e non sostitu-	
	tiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professio-	
	nali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei	
	soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi	
	di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'ap-	
	plicazione dei commi 3 e 4.	
	ART.7	
	AMMISSIONE NUOVI SOCI	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà pre-	

	sentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che	
	dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome,cognome,codice fiscale, residenza e	
	data di nascita;	
	b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrive-	
	re,nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di	
	partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprez-	
	zo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta del consi-	
	glio di amministrazione;	
	c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'e-	
	ventuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche com-	
	petenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore	
	rapporto di lavoro in conformità con l'art.4,comma 4 del pre-	
	sente statuto e con l'apposito regolamento,dei quali dichiara	
	di aver preso visione;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai re-	
	golamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere pre-	
	so visione e alle deliberazioni legalmente adottate dagli or-	
	gani sociali.	
	Il consiglio di amministrazione,accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la ine-	
	sistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera	
	sulla domanda,assegnando il socio alla categoria ordinaria	
	dei soci lavoratori,ovvero a quella speciale dei soci lavora-	

	tori in formazione o in inserimento prevista dall'art.5 del	
	presente statuto.	
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il sog-	
	getto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento	
	della domanda,deliberato dal consiglio di amministrazione.	
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente	
	comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli ammi-	
	nistratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci	
	lavoratori.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio	
	di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la	
	deliberazione e comunicarla agli interessati qualora la do-	
	manda di ammissione non sia accolta dal consiglio di ammini-	
	strazione,chi l'ha proposta può,entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego,chiedere che sull'istanza si pro-	
	nunci l'assemblea,la quale delibera sulle domande non accol-	
	te,se non appositamente convocata,in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio	
	illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 8	
	TRASFERIMENTO DELLE QUOTE	
	Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote	
	che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a	

	pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la coo-	
	perativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministra-	
	zione.	
	Il socio lavoratore che intende trasferire le proprie quote	
	deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con	
	lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio lavoratore entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è	
	libero di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requi-	
	siti per divenire socio.	
	II provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazio-	
	ne deve essere motivato; contro il diniego il socio lavorato-	
	re entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione	
	può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.	
	ART.9	
	DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI	
	Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e preci-	
	samente:	
	1) almeno il 10% all'ammissione;	
	2) il restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di am-	
	ministrazione.	
	I soci lavoratori sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e	

	nei termini sopra previsti;	
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato	
	dall'assemblea;	
	c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente sta-	
	bilita dal consiglio di amministrazione;	
	d) all'osservanza dello statuto,dei regolamenti e delle deli-	
	berazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	I soci lavoratori,inoltre:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a	
	partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali an-	
	che in relazione al tipo ed allo stato del l'attività svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro	
	in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavo-	
	ro,nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponi-	
	bili per la cooperativa stessa.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad al-	

	tre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed e-	
	splichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro	
	a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle ca-	
	ratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instau-	
	rato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di pre-	
	stazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di	
	socio, presso altre cooperative.	
	ART. 10	
	SOCI SPECIALI	
	II consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di	
	amministrazione può ammettere alla categoria dei soci specia-	
	li coloro che debbano completare o integrare la loro forma-	
	zione professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di	
	amministrazione può ammettere alla categoria dei soci specia-	
	li coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzial-	
	mente al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	

	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della coo-	
	perativa.	
	La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, sta-	
	bilisce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'asset-	
	to produttivo della cooperativa;	
	- le quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momen-	
	to dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 27 anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	
	rimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.	
	II socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto sul	
	bilancio solamente in occasione delle assemblee ordinarie	
	convocate per l'approvazione del bilancio.	
	Il socio speciale non può rappresentare in assemblea altri	
	soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	

	eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'art. 2545-bis del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha ef-	
	fetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione professionale	
	od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i dirit-	
	ti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissio-	
	ne, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione pro-	
	fessionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti	
	dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della cooperativa, fi-	
	nalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione azienda-	
	le. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comuni-	
	care la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario	
	all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previ-	
	sti dall'articolo 7 del presente statuto.	

	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consi-	
	glio di amministrazione può deliberare il provvedimento di e-	
	sclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini	
	e le modalità previste dall'articolo 12 del presente statuto.	
	ART. 10 BIS	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclu-	
	sione o per causa di morte.	
	ART.11	
	RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio	
	lavoratore:	
	A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a. subordinato	
	1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo og-	
	gettivo.	
	b. diverso da quello subordinato	
	1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla coo-	
	perativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esami-	

	narla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se	
	ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente	
	statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presup-	
	posti del recesso, il consiglio di amministrazione deve dar-	
	ne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le	
	procedure previste dall'articolo 46 dello statuto.	
	Fatto salvo diversa e motivata decisione del consiglio di am-	
	ministrazione, la comunicazione del provvedimento di accogli-	
	mento della domanda comporta la risoluzione immediata sia del	
	rapporto sociale come pure dell'ulteriore rapporto di lavoro	
	instaurato dal socio con la cooperativa.	
	ART. 12	
	ESCLUSIONE	
	L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazio-	
	ne, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del	
	socio lavoratore:	
	1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previ-	
	sti per la partecipazione alla società	
	2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dal precedente articolo 6;	
	4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a. subordinato	
	1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla	

	cooperativa	
	2. per mutuo consenso	
	3. per dimissioni, anche in periodo di prova	
	4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo	
	b. diverso da quello subordinato	
	1. per mutuo consenso	
	2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore	
	3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza,	
	da parte del socio lavoratore	
	4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza,	
	da parte della cooperativa.	
	1) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge;	
	2) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a	
	partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	3) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non con-	
	sentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	4) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel paga-	
	mento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali	
	debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	5) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 9 del presente statuto senza la	

	prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;	
	6) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò	
	univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria a-	
	gli interessi sociali;	
	7) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperati-	
	va,l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclu-	
	sione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite	
	di età pensionabile o che si trovino in condizioni di soprav-	
	venuta inabilità fissando il limite massimo della eccezionale	
	prosecuzione del rapporto sociale.	
	L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto so-	
	ciale,a far data dal ricevimento della comunicazione del	
	provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma	
	1,punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di	
	lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento	
	della comunicazione del provvedimento deliberato dal consi-	
	glio di amministrazione.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può atti-	
	vare le procedure previste dall'articolo 46 del presente sta-	
	tuto,nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	ART.13	
	CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusio-	

	ne,debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari,	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la	
	cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio	
	di amministrazione su tali materie saranno demandate alla de-	
	cisione dell'Organismo previsto dall'articolo 46 del presente	
	statuto I soci che intendessero reclamare contro i menzionati	
	provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura	
	prevista dall'articolo 46 dello statuto con atto comunicato a	
	mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, en-	
	tro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti	
	stessi.	
	ART.14	
	DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE	
	I soci lavoratori receduti od esclusi hanno soltanto il di-	
	ritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da	
	essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente	
	attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del succes-	
	sivo articolo 28 del presente statuto.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e	
	comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al pre-	
	cedente comma.	

	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla	
	cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale cre-	
	dito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'ap-	
	provazione del bilancio stesso.	
	Per le quote assegnate al socio ai sensi dell'ex articolo	
	2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso	
	può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di	
	cinque anni.	
	I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota	
	dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale diventa operativo.	
	ART. 15	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio lavoratore gli eredi conseguono il	
	diritto al rimborso delle quote da lui effettivamente versate	
	ed eventualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi	
	maturati, nella misura e con le modalità previste nel prece-	
	dente articolo 14. Gli eredi del socio lavoratore deceduto	
	dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione	
	delle quote, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aven-	
	ti diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	ART.16	
	PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	
	I soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi del socio	

	lavoratore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle	
	quote loro spettanti entro i 5 anni dalla data di approvazione	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale è divenuto operativo.	
	ART. 17	
	TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea	
	dei soci,tenendo conto della natura subordinata o diversa da	
	quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i	
	medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti col-	
	lettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto	
	della quantità e qualità del lavoro prestato. Per i soci a-	
	venti rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro su-	
	bordinato,il trattamento complessivo dei soci sarà proporzio-	
	nato alla qualità quantità del lavoro prestato e, comunque,	
	in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non	
	inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economi-	
	co,produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea	
	può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le mi-	
	sure da adottare per farvi fronte.	

	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nel-	
	l'ambito della propria struttura organizzativa aziendale fa-	
	vorendone la piena occupazione in base alle esigenze produt-	
	tive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative	
	che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci	
	lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare	
	la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa	
	del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV	
	SOCI FINANZIATORI	
	ART. 18	
	SOCI SOVVENTORI	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci	
	sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n.	
	59.	
	Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che	
	quelle giuridiche ed i soggetti diversi.	
	I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci	
	sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nomi-	
	nati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve	
	comunque essere costituita da soci lavoratori.	

	ART.19	
	CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenzia-	
	mento aziendale di cui al precedente art. 5 del presente sta-	
	tuto.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti e sono rappresentati da azioni/quote nomina-	
	tive trasferibili.	
	Il valore di ciascuna azione/quota è di Euro 500,00 (cinque-	
	cento virgola zero zero).	
	ART.20	
	ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria	
	con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle	
	azioni emesse;	
	c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci la-	
	voratori;	
	d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità	

	con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di re-	
	cesso.	
	Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente	
	disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia,	
	da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti	
	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio	
	di amministrazione.	
	ART. 21	
	DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI	
	A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attri-	
	buito un solo voto.	
	A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non	
	potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia	
	l'ammontare del conferimento effettuato.	
	Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovvento-	
	re, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio lavora-	
	tore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2538,	
	comma 2°, del codice civile.	
	L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a	
	colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nel-	
	l'apposito libro da almeno 90 giorni.	
	Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori	

	non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i	
	voti dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di	
	perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo	
	quello dei soci lavoratori.	
	ART. 22	
	OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai	
	sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci	
	lavoratori in quanto compatibili con la natura del rapporto.	
	Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità.	
	I soci sovventori sono obbligati:	
	1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e	
	nei termini previsti dall'apposito regolamento;	
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della coope-	
	rativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	ART. 23	
	TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI	

	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria	
	in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori	
	possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento	
	motivato del consiglio di amministrazione.	
	ART. 24	
	RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI	
	Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo	
	2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta	
	inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine	
	minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in	
	sede di emissione delle azioni, a norma del precedente comma 7	
	lettera d), art. 20.	
	In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nomi-	
	nale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 28	
	del presente statuto.	
	Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci	
	sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto	
	alle quote dei soci lavoratori.	
	ART. 25	
	POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la cooperativa può	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto	
	stabilito dall'art. 5, L. 31 gennaio 1992, n.59 e dall'arti-	

	colo 5 del presente statuto.	
	In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e se-	
	condo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di parte-	
	cipazione cooperativa, anche al portatore se interamente li-	
	berate,prive del diritto di voto e privilegiate nella ripar-	
	tizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse,	
	a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor	
	somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del	
	patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato	
	e depositato presso il Ministero competente.	
	Il valore di ciascuna quota è Euro.500 (cinquecento).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte	
	in opzione, in misura non inferiore alla metà ai lavoratori	
	dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sot-	
	toscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i	
	soci lavoratori.	
	Le azioni non possono essere sottoposte pegno o a vincoli vo-	
	lontari,né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio	
	di amministrazione: le azioni sono sempre nominative.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne	
	comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera	
	raccomandata; salvo espressa autorizzazione del consiglio di	
	amministrazione,la cessione può essere effettuata esclusiva-	
	mente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.	

	All'atto dello scioglimento della società cooperativa le a-	
	zioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prela-	
	zione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote,	
	per l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o	
	quote.	
	La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa	
	è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in mate-	
	ria, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria	
	dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata	
	minima del rapporto sociale.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono ob-	
	bligati:	
	1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e	
	nei termini previsti dal regolamento di emissione;	
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limita-	
	tamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	ART. 26	
	PATRIMONIO SOCIALE	

	Il patrimonio della cooperative è costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile ed	
	è formato da un numero illimitato di quote nominative, cia-	
	scuna del valore nominale di Euro 250;	
	b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al prece-	
	dente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna	
	del valore nominale di Euro 500, destinato alla costituzione	
	del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 5 del	
	presente statuto;	
	c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di	
	partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di	
	Euro 500;	
	d) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di	
	esercizio di cui al successivo articolo 28;	
	e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;	
	f) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di	
	esercizio di cui all'articolo 28 del presente statuto.	
	g) dalla riserva straordinaria.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle	
	partecipazioni sottoscritte ed eventualmente assegnate. Le	
	riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra	
	i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento.	

	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346, comma 1, del Codice Civile.	
	ART. 27	
	ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di ammini-	
	strazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le	
	disposizioni di legge.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere	
	riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i so-	
	ci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. Gli ammi-	
	nistratori documentano, nella nota integrativa, la condizione	
	di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla	
	gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri	
	seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in con-	
	formità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalen-	
	te della società. Nella suddetta relazione gli amministratori	
	illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con	
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci. Il bilancio deve es-	
	sere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione en-	
	tro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la	
	cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato	

	e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative	
	alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il consiglio di	
	amministrazione, con propria deliberazione presa prima della	
	scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio	
	sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si	
	rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termi-	
	ne fino a 180 giorni. Il consiglio di amministrazione dovrà	
	segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla	
	gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi	
	vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavo-	
	ratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro,	
	mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi com-	
	plessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di quote	
	sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione	
	gratuita dei titoli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31	
	gennaio 1992, n.59. Allo stesso modo la suddetta delibera as-	
	sembleare può operare ratifica dello stanziamento dei tratta-	
	menti di cui al precedente periodo effettuato dagli ammini-	
	stratori.	
	La ripartizione del ristoro ai soci lavoratori deve avvenire	
	in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio	
	mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro	
	effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione	

	al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di	
	incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede	
	di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi	
	dell'art.2521 codice civile.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni pubblicitarie di	
	cui all'art. 9 del d.lgs 112/2017 e successive disposizioni	
	in materia.	
	ART. 28	
	DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dell'utile netto destinandolo:	
	a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di	
	ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle	
	leggi vigenti in materia;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capi-	
	tale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da	
	distribuire:	
	1) ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e	

	mezzo;	
	2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipa-	
	zione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito	
	nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;	
	f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in	
	materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini	
	fiscali;	
	h) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mu-	
	tualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei	
	commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia	
	devoluta alle riserve indivisibili.	
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non	
	potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale	
	sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricostitu-	
	zione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di	
	perdite di esercizio.	
	TITOLO VI	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	ART. 29	
	ORGANI SOCIALI	
	Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizio-	
	nale.	

	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio di amministrazione;	
	c) il collegio dei sindaci, se nominato;	
	d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.	
	SEZIONE I -ASSEMBLEA	
	ART. 30	
	CONVOCAZIONE	
	Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso	
	contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel	
	territorio nazionale) e della data e ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata almeno venti-	
	quattrore dopo la prima, mediante avviso comunicato ai soci	
	con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento	
	almeno otto giorni prima dell'assemblea.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita, quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di	
	controllo, se quest'ultimo è nominato. In tale ipotesi dovrà	
	essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo.	

	lo non presenti.	
	Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma,u-	
	sare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee	
	mediante affissione nei locali della sede sociale e /o nei	
	luoghi di lavoro quindici giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza.	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro	
	120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo	
	quanto previsto nel precedente articolo 27 per l'approvazione	
	del bilancio di esercizio.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di	
	amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un	
	quinto dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sov-	
	ventori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	venti giorni dalla data della presentazione della richiesta.	
	La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argo-	
	menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o	
	di una relazione da essi predisposta.	
	ART. 31	

	ASSEMBLEA ORDINARIA	
	L'assemblea ordinaria:	
	1)approva il bilancio consuntivo con la relazione del consi-	
	glio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva	
	anche l'eventuale bilancio preventivo;	
	2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei	
	componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di	
	quanto disposto nel successivo articolo 37 del presente sta-	
	tuto,e provvede alle relative nomine e revoche;	
	3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli	
	amministratori per la loro attività collegiale;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra	
	questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; deli-	
	bera l'eventuale revoca;	
	5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se no-	
	minato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409	
	quater del codice civile, secondo quanto previsto nel succes-	
	sivo art.43 del presente statuto e determina il corrispettivo	
	relativo all'intera durata dell'incarico;	
	6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex	
	art. 2409 bis, se nominato;	
	7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le	
	maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;	

	8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte	
	dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente	
	convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convoca-	
	zione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di	
	pronuncia assembleare;	
	9) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con	
	previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposi-	
	zioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in ma-	
	teria;	
	10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti eco-	
	nomici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, se-	
	condo le modalità stabilite in accordi stipulati come per	
	legge;	
	11) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti	
	dal Titolo IV del presente statuto;	
	12) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	13) delibera le procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui	
	all'art. 5 del presente statuto approvandone annualmente, in	
	sede di approvazione dei bilancio, gli stati di attuazione,	
	previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni	
	di partecipazione cooperativa.	
	L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli altri oggetti ri-	
	servati alla sua competenza dalla legge o dal presente statu-	

	to.	
	ART. 32	
	ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti	
	materie espressamente riservate dal presente statuto alla	
	competenza del consiglio di amministrazione:	
	- la fusione nei casi previsti dagli articolo 2505 e 2505 bis	
	del codice civile;	
	- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rap-	
	presentanza della società;	
	- gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;	
	- il trasferimento della sede sociale nel territorio naziona-	
	le.	
	ART.33	
	QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente	
	costituita:	
	- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappre-	
	sentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	-in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei	
	soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	

	Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa	
	deliberazione dell'assemblea.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordi-	
	naria che straordinaria, così in seconda convocazione, è ne-	
	cessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati .	
	Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società	
	l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convo-	
	cazione,delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5	
	dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.	
	Per la trasformazione ex art. 2545 decies l'assemblea straor-	
	dinaria delibera con il voto favorevole dei 2/3 di essi.	
	ART. 34	
	INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci lavoratori e nel libro dei soci	
	sovventori da almeno novanta giorni e che non siano in mora	
	nel pagamento delle quote sottoscritte.	
	Ogni socio lavoratore e sovventore persona fisica ha un solo	
	voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.	
	Ciascun socio sovventore diverso dalla persona fisica avrà	
	diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regola-	
	mento nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo	
	21 del presente statuto.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	

	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare soltanto da un altro socio, appartenente alla me-	
	desima categoria di socio lavoratore o sovventore, che non	
	sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto,	
	mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino	
	ad un massimo di due soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate tra gli atti sociali.	
	Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative	
	cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri	
	rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di vo-	
	to.	
	L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere propo-	
	sta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla	
	deliberazione, anche congiuntamente il venti per cento degli	
	aventi diritto al voto.	
	ART. 35	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di am-	
	ministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente dei con-	
	siglio di amministrazione o da persona designata dall'assem-	
	blea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la mag-	
	gioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non	
	socio.	

	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione,accerta l'identità e la legittimazione dei presen-	
	ti,regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle vo-	
	tazioni.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio.	
	ART. 36	
	ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI	
	DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	L'assemblea speciale dei possessori di azioni di participa-	
	zione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibi-	
	li, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convo-	
	cata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal	
	rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando	
	ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di	
	titoli nominativi.	
	Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni	
	di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli,	
	qualora emessi,almeno cinque giorni prima della data fissata	
	per l'assemblea presso la sede sociale.	
	L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla	
	legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della	
	cooperativa e chiederne estratti a può inoltre assistere alle	
	assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni;	

	deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'as-	
	semblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei posses-	
	sori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti	
	con la società.	
	SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART. 37	
	NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA	
	Il consiglio di amministrazione si compone da tre a nove con-	
	siglieri eletti dall'assemblea generale.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci lavo-	
	ratori.	
	Il consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre	
	esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dal-	
	l'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla da-	
	ta dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del	
	collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli	
	dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in	
	conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi	
	fissati dall'assemblea.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Pre-	
	sidente; può delegare, determinandole nella deliberazione,	
	parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori,	
	oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno	

	essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'arti-	
	colo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di am-	
	missione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli ammi-	
	nistratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presen-	
	te articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle	
	dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di ammini-	
	strazione e al collegio sindacale, se nominato, con la periodi-	
	cità di 180 giorni sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche,	
	effettuate dalla società e dalle sue controllate.	
	Il consiglio di amministrazione sulla base delle informazioni	
	ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, e-	
	samina i piani strategici, industriali e finanziari della so-	
	cietà e valuta, sulla base della relazione degli eventuali	
	organi delegati, il generale andamento della gestione. Essi	
	sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministrato-	
	re può chiedere agli organi eventualmente delegati che in	
	consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione	
	della società.	
	ART. 38	
	COMPETENZA E RIUNIONI	

	Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva,	
	di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria	
	della cooperativa, salvo quanto espressamente demandato dalla	
	legge e statuto all'assemblea e salvo la necessaria autoriz-	
	zazione assembleare nei casi previsti dallo statuto.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consi-	
	glieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno	
	di tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i con-	
	siglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei	
	lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere	
	affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'or-	
	dine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a	
	parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Le votazioni sono palesi.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministra-	
	tori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto	

	proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della	
	società precisandone la natura, i termini, l'origine e la	
	portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì	
	astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa	
	il consiglio di amministrazione.	
	Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del	
	consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le	
	ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono	
	prese in conformità della legge e dello statuto possono essere	
	impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli	
	amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere	
	impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, devono indicare specificamente nella re-	
	lazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i cri-	
	teri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento del-	
	lo scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori	
	può essere esercitata dai soci che rappresentino un terzo de-	
	gli aventi diritto al voto.	
	ART.39	
	SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministra-	

	zione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti	
	all'articolo 2386 del codice civile, purchè la maggioranza sia	
	sempre costituita da soci lavoratori e comunque da ammini-	
	stratori nominati dall'assemblea. Se viene meno la maggioran-	
	za degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rima-	
	sti in carica devono convocare assemblea perché provveda alla	
	sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati	
	scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro no-	
	mina.	
	ART.40	
	PRESIDENTE	
	Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappre-	
	sentanza e la firma sociale.	
	II Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha	
	anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti	
	attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi	
	autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado	
	di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può	
	delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un	
	membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipen-	
	denti della società e/o a soggetti terzi.	
	Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne	

	fissa l'ordine del giorno,ne coordina i lavori e provvede af-	
	finché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordi-	
	ne del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue attribuzioni spettano al Vice Presidente.	
	SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	
	ART.41	
	COLLEGIO SINDACALE	
	NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA	
	Il collegio sindacale, qualora si verificassero i presupposti	
	di legge di cui all'art.2543 comma. 1 c.c. oppure l'assemblea	
	lo ritenesse opportuno, si compone di tre membri effettivi e	
	due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.	
	I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di	
	anzianità e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli	
	effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel	
	corso de mandato. Il Presidente del collegio sindacale è no-	
	minato dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei	
	sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui	
	il collegio è stato ricostituito.	
	ART.42	
	COMPETENZA E RIUNIONI	

	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società	
	e sul suo concreto funzionamento.	
	Il collegio sindacale può esercitare inoltre il controllo	
	contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis terzo com-	
	ma,codice civile.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle	
	riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto da-	
	gli intervenuti.	
	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la pre-	
	senza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza	
	assoluta dei presenti.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di am-	
	ministrazione,alle assemblee e alle riunioni del comitato e-	
	secutivo.	
	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte de-	
	gli amministratori, il collegio sindacale deve convocare	
	l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla	
	legge.	
	Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio	
	di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'esple-	
	tamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rile-	
	vante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.	

	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di e-	
	sercizio, devono indicare specificamente nella relazione pre-	
	vista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nel-	
	la gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutuali-	
	stico.	
	Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai	
	sensi dell'articolo 2513 del codice civile. I sindaci possono	
	in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di	
	ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti	
	periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compi-	
	larsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può es-	
	sere esercitata da soci che rappresentino un terzo degli a-	
	venti diritto al voto.	
	ART.43	
	CONTROLLO CONTABILE	
	Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o	
	da una società di revisione. L'incarico di controllo contabile	
	è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove	
	nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al	
	revisore o alla società di revisione per l'intera durata del-	
	l'incarico.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio dell'incarico.	

	Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:	
	1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno	
	trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la	
	corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di	
	gestione;	
	2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il	
	bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle	
	scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono	
	conformi alle norme che li disciplinano;	
	3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di	
	esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis del codice	
	civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al	
	collegio sindacale, ove questo sia nominato.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI VARIE	
	ART. 44	
	SCIoglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimen-	
	to, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione	
	di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del re-	
	gistro delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'as-	

	semblea, con le maggioranze previste per le modificazioni del-	
	l'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla ces-	
	sione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di	
	singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari	
	per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il	
	suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione	
	del migliore realizzo.	
	La società potrà in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le mag-	
	gioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e	
	dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle delibera-	
	zioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno	
	diritto di recedere.	
	ART. 45	
	DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, de-	

	dotti nell'ordine:	
	a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i	
	dividendi eventualmente maturati;	
	b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovvento-	
	ri,eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente matu-	
	rati;	
	c) il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, even-	
	tualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;	
	d) il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi, qua-	
	lora emessi;	
	e) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari par-	
	tecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita	
	ed a loro riservata.	
	f) alla devoluzione al Fondo Mutualistico di promozione e	
	sviluppo della Cooperazione di cui all'art.11 della legge 31	
	gennaio 1992 n.59.	
	ART.46	
	CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE-ARBITRATO	
	Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai re-	
	golamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rap-	
	porto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità,	
	interpretazione e applicazione delle disposizioni statutarie e	
	regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi so-	
	ciali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che	
	dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, de-	

	sono essere oggetto di un tentativo di preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Agrigento, con gli effetti previsti dagli art.38 ss. D.lgs 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, saranno rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente della Camera di Commercio di Agrigento il quale provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.	
	Ove il soggetto designato non provveda, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta inviata per raccomandata a.r. la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.	
	L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.	
	La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.	

	L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo	
	diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi	
	dell'arbitrato tra le parti.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono	
	essere approvate con delibera assembleare assunta con la mag-	
	gioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci	
	assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta	
	giorni, esercitare il recesso.	
	ART. 47	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Le clausole mutualistiche previste dagli articoli 26, 27, 28 e	
	45 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.	
	Per il concreto funzionamento della cooperativa il consiglio	
	di amministrazione predisporrà Regolamenti interni da sotto-	
	porre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci. In	
	particolare i rapporti tra la cooperativa ed i soci possono	
	essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e	
	le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica	
	tra la cooperativa stessa ed i soci. I regolamenti sono pre-	
	disposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea or-	
	dinaria con le maggioranze previste per le assemblee straor-	
	dinarie.	
	Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le	
	norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla	
	cooperazione.	

[illegible]

[illegible]